

## Agrotecnici, la Pa deve fornire i dati richiesti in esenzione del bollo



Nel caso in cui il Collegio nazionale lo richieda, la **Pubblica amministrazione** è tenuta a fornire le informazioni di cui è in possesso in **esenzione del bollo**. A chiarire definitivamente questa problematica è l'**Agenzia delle entrate**, con la nota n. 23760 del 18 febbraio 2014, in risposta a un **interpello** del **Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati**. Le Entrate chiariscono così l'obbligo delle Pa di collaborare con la **struttura nazionale dell'Albo**, nel fornire gli elementi e le informazioni (anagrafiche e non solo) delle quali sono in possesso e che sono riferite agli agrotecnici ed agli agrotecnici laureati liberi professionisti, senza per questo poter chiedere l'**applicazione dell'imposta di bollo**, attualmente pari a 16 euro, prevista dall'art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26.10.1972 n. 642, il quale infatti espressamente esclude tale imposizione.

La questione era sorta per una **errata interpretazione**, fatta da diverse Pa, della richiamata disposizione transitoria, apparentemente riferita ai soli atti "desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive" e cioè gli **atti di cittadinanza**, di nascita, di matrimonio e di morte, come da Dpr del 3 novembre 2000, n. 396. Questa affermazione era interpretata rigidamente da alcune Pa, sicché fra le certificazioni non rientranti in esenzione di bollo non venivano ricompresi il certificato di residenza ed il certificato di stato di famiglia che, essendo rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici (Dpr 30 maggio 1989, n. 223), si ritenevano assoggettati al bollo.

E' poi intervenuto l'art. 15 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) che ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive, in particolare stabilendo che queste vengano "**acquisite d'ufficio**" per eseguire controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Le nuove norme prescrivono che "al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la **consultazione per via telematica dei loro archivi informatici**, nel rispetto della riservatezza dei dati personali"; dunque, conclude nella sua risposta l'Agenzia delle Entrate, ha ragione il Collegio degli agrotecnici e degli Agrotecnici laureati a pretendere di accedere ai dati previsti, detenuti da altre Amministrazione, in forma gratuita e senza che venga corrisposta l'imposta di bollo.

"Quella dell'Agenzia delle entrate", commenta una nota del Collegio, "è una posizione di grande **linearità**, che non viene a semplificare solo l'attività amministrativa del Collegio Nazionale dell'Albo, ma che produce **effetti positivi per tutti gli altri soggetti** coinvolti nell'applicazione della legge n. 183/2011 liberandoli del peso di procedure farraginose e, soprattutto, costose. Chiunque infatti potrà utilizzare la risoluzione ottenuta dal Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati ed opporla alle Amministrazioni riottose a semplificare".